

**Oggetto: Trib. Civile Vercelli, causa Marino Maria Maddalena + Rosso Pietro + Rosso Francesco + Rosso Giovanni c\ Intesa San Paolo. R.G.. n° 943/2005. Osservazioni alla CTU datata 19\3\2014 elaborata dal Dott. Valter Mazzier.**

Si fa riferimento all'oggetto e si richiamano tutte le precedenti memorie del sottoscritto CTP (nota del 29\4\2010, del 18\10\2010, del 18\12\2010, del 21\5\2012, del 9\5\2013) alle quali il CTU non ha mai fornito compiuta risposta, le cui richieste sono riprodotte anche al verbale d'udienza del 30/9/2013 e riassumibili come segue:

- 1) Mancanza di rielaborazione degli altri conti correnti collegati al conto ordinario N° 2360;
- 2) Applicazione dei Tassi BOT ex art. 117 TUB, comma 7°, senza il rispetto del dettato letterale di tale norma che richiede l'adozione di Tassi sempre più favorevoli per il cliente e non di un tasso fisso come operato dal CTU;
- 3) Qualificazione di tutti i versamenti antecedenti il decennio dalla domanda come indistintamente solutori senza specificarne la ragione e le fonti di prova,

Con particolare riferimento alla rielaborazione ex Art. 1194 C. C. si rileva quanto segue.

**A) Nella Fattispecie, l'Art. 1194 C. C. non può essere applicato poiché non v'è prova agli atti che i versamenti del correntista abbiano la natura di "pagamenti". Di Tale prova si chiede al CTU la puntuale indicazione di quale sia. In difetto di detta prova, si chiede al CTU di assegnare a tutti i versamenti la natura ripristinatoria (Cfr. da ultimo Cassazione N° 4518 dl 26/2/2014). A tal fine si annota anche quanto di seguito.**

A.1) Si chiede al CTU in base a quale criterio ha individuato i versamenti solutori e qualifica gli stessi "pagamenti" ex Art. 1194 C. C. atteso che anche la Suprema Corte di Cassazione (citata sentenza N° 4518/2014) statuisce che l'onere di provare i versamenti solutori, ovvero i *pagamenti*, incombe su chi ne chieda tale qualificazione. Semmai, sembra che l'unica prova agli atti è che, ai sensi dell'Art. 1843 C. C., la Banca ha "accreditato" il conto corrente, il quale non avrebbe mai potuto registrare prelievi senza provvista e senza specifico "accredito", e il correntista a seguito di tale accredito aveva ed ha esercitato la facoltà di utilizzo e ripristino come letteralmente recita il citato Art. 1843 C. C. e sostanzialmente riprodotto nell'Art. 6, lettera a), del contratto di apertura del conto corrente;

A.1.1) La citata Cassazione afferma che *"Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale del solvens all'accipiens.*

*Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi anatocistici".*

A.2) Si domanda al CTU, quindi, di chiarire se avrebbe mai potuto verificarsi qualsiasi prelevamento senza specifico accredito da parte della Banca e se l'accredito costituisce o meno concessione di credito ai sensi del ridetto art. 1843 C. C.



A.3) Si chiede altresì al CTU se la concessione di fido e di extrafido complessivamente comportano una unica concessione creditizia. In poche parole vorrà il CTU chiarire se il "fido" ed "extrafido" (di fatto o contrattualizzato) siano o no equivalenti di credito visti, rispettivamente, dall'ottica della Tecnica Bancaria e del citato Codice Civile.

A.4) Altra richiesta al CTU su come può essere possibile individuare, con autonoma indagine, senza alcuna specifica indicazione probatoria fornita dalla Banca, dette rimesse solutorie pur in presenza di "ACCREDITAMENTO" del C\C senza il quale ("accreditamento") il correntista non avrebbe mai potuto prelevare.

A.5) In merito, peraltro, si evidenzia che i saldi massimi "ACCREDITATI" sul conto corrente risultano progressivamente in crescita con utilizzi e ripristini altimetrici ma sempre con regressione lineare crescente sicchè da rendere impossibile la prova di rimesse solutorie.

Dal 31/12/1988, il saldo del conto va da - € 151.516 a - € 426.089 per diminuire nel corso del 1990 a - € 586.360 dopo essere risalito a - € 147.990 con minimo assoluto prima del 31/3/1995 di - € 948.457 e Massimo assoluto di € - 98.573.

A.6) Si pone in rilievo, pertanto, se tale modalità di accreditamento e utilizzo del credito concesso sul Conto Corrente oggetto di causa può essere compatibile con l'assenza di fido oppure è perfettamente compatibile con la concessione creditizia ex Art. 1843 C. C. in termini di "facta concludenti", ma che trae origine proprio dal contratto di apertura del C\C, Art. 6, che recita: "le aperture di credito che l'Azienda di credito ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: Il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità". E non risulta agli atti che la Banca abbia richiesto la restituzione o la restrizione di quanto concesso prima del *dies a quo*. Anzi, risulta provato esattamente il contrario con progressivo aumento della concessione creditizia.

A.7) Ma se i versamenti che il CTU ha ritenuto siano "rimesse solutorie", fossero da qualificare come "pagamenti" ex Art. 1194 C. C. come si può spiegare dal 1988 al 31/3/1995 la progressiva espansione del credito concesso fino a quasi 1 milione di €?

**A.8) Se ne deve dedurre che, in assenza di prove agli atti su quali siano i versamenti solutori o richieste restitutorie antecedenti il dies a quo, tutti i versamenti debbono essere considerati ripristinatori.**

B) Si chiede anche al CTU come può essere possibile e come può giustificare la perfetta coincidenza del suo riscontro di versamenti solutori di cui alla SS. UU. N° 24418\2010 con i PAGAMENTI di cui all'Art. 1194 C. C.

B.1) Si comprende che il CTU ha, invece, per pura semplificazione elaborativa, applicato la  PRESCRIZIONE decennale "secca" senza fornire alcuna giustificazione tecnica inerente la individuazione dei "pagamenti" e dei versamenti "solutori".

B.1) Anche per tale motivo si ritiene che l'elaborato non sia rispettoso del mandato conferito dal Giudice e le ipotesi elaborative con i relativi saldi prospettati sono da ritenersi nulli perché illegittimamente determinati.



**C) Vorrà, quindi, il CTU** – in assenza di prove qualificanti i versamenti *solutori* o quali *pagamenti*” - rielaborare per tutto il periodo esprime estratti conto agli atti e per tutti i conti correnti intrattenuti tra le parti con Tasso legale sino all’entrata in vigore della Legge N° 154\1992 e poi TUB, computando i soli Interessi Attivi e Passivi senza alcun altro onere e senza alcuna prescrizione, con la sola capitalizzazione finale azzerando il primo saldo agli atti di causa espresso nel primo estratto conto di ciascun conto.

C.1) vorrà altresì il CTU rimuovere la trattenuta delle ritenute fiscali dagli interessi attivi ricalcolati o che riterrà opportuno ricalcolare poiché non dovuti trattandosi di ripetizione di indebito soggetto a tassazione separata e che nessun obbligo incombe sulla Banca di operare detta ritenuta.

C.2) Si pone in rilievo sin d’ora che qualora tale ritenuta non sarà operata e versata a cura della Banca, in caso di sua soccombenza giudiziale, il CTU potrà essere ritenuto responsabile per il relativo danno economico causato poiché esporrebbe una trattenuta fiscale senza che la stessa possa costituire compensazione fiscale per il correntista.

Si chiede, infine al CTU, di riesporre tutti i saldi rideterminati con le varie CTU sin dal primo incarico e le relative metodologie di calcolo affinché il Magistrato possa operare la scelta che ritiene più rispondente ai criteri giuridici che andrà a definire soprattutto alla luce della già citata Cassazione N° 4518\2014 in tema di imprescrittibilità delle rimesse sul conto corrente entro il decennio dalla domanda giudiziale in assenza di prove fornite dalla Banca.

Con distinta osservanza,

Ortona, 1\4\2014

Gennaro Baccile

